

zione di beni o denaro di origine illecita

occultamento di un furto su carta prepagata

tipiche attività finanziarie l'assunzione di partecipazioni, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento, l'attività di cambiavalute. Visto che per gli indagati nessuna di queste condotte è configurabile, ne deduce la Cassazione, a mancare è l'elemento oggettivo del reato di autoriciclaggio.

Inoltre, la norma sull'autoriciclaggio, avverte la Cassazione, punisce solo quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni o altre utilità commesse dallo stesso autore del reato presupposto che siano però idonee a «ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Serve perciò una particolare intensità dissimulatoria, in grado di nascondere l'origine illecita del denaro. Un'ipotesi che non può certo riguardare il versamento di una somma su una carta prepagata intestata allo stesso autore del fatto illecito.

A fare la differenza rispetto alla semplice condotta di godimento personale, non punibile, è proprio l'effetto dissimulatorio, conseguenza della reimmersione nel circuito economico finanziario oppure imprenditoriale di beni o denaro di provenienza illecita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ministro degli Affari esteri (11 gennaio 2012 n. 7 bis); ma per i componenti di delegazioni non vi è una norma specifica. In conseguenza, i cronografi e i Rolex sono diventati oggetto di accesso agli atti per presunto contrasto con le regole di condotta e di cerimoniale, in particolare, per l'ordine di precedenza da osservare tra cariche pubbliche. Già altre volte il cerimoniale è stato oggetto di contrasti: per ben due volte la regione Marche ha contestato al governo centrale le precedenze tra sindaco, ministri, sottosegretari e assessori regionali, in occasione di festività locali, giungendo fino in Corte costituzionale (31/1/2008, 104/2009). Ma questa volta non si discuteva di sedie e di file, bensì di cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici: quindi l'accessibilità deve essere maggiore rispetto a quella garantita dalla legge 241/1990 a tutti i cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Società. Fondi patrimoniali

Fallimento esteso al socio: l'immobile resta al coniuge

Il curatore non può recuperare al fallimento l'immobile venduto alla moglie dal socio illimitatamente responsabile al quale è stato esteso il fallimento della società in nome collettivo. La Corte di cassazione (sentenza 16621) annulla con rinvio la decisione della corte d'Appello di revocare l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale costituito dal ricorrente in favore del coniuge due anni prima del fallimento della Snc. La Cassazione ricorda che la vendita non è revocabile e fa una netta distinzione tra le consapevolezze che può avere il coniuge di imprenditore e quelle del coniuge di un socio. Mentre nel primo caso, essendo al corrente dello stato di insolvenza, la moglie o il marito non possono ignorare la fallibilità, nell'ipotesi in cui la dichiarazione del fallimento venga estesa al socio illimitatamente responsabile non si può presumere la conoscenza, da parte del coniuge, dell'insolvenza della società. Nello specifico la corte d'Appello ha ritenuto raggiunta la prova della qualità di imprenditore commerciale all'epoca della costituzione del fondo basandosi solo sulla mancata risposta all'interrogatorio formale. I giudici ricordano però che la circostanza contestata non basta a produrre l'effetto di una confessione "finta", ma concede solo al giudice la facoltà di ritenere ammessi i fatti nei capitoli articolati sui quali si intendeva provocare la "rivelazione". Una facoltà che è però bene esercitata solo se il giudice tiene presente l'intero quadro probatorio e tutte le altre circostanze.

P. Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

Streaming pirata neutralizzabile con nuove regole

di Luciano Daffarra

Lo sfruttamento delle riprese delle manifestazioni sportive di grande rilevanza è ancor più problematico quando constatiamo che numerosi siti web, alcuni online da decenni, offrono abusivamente le dirette in streaming di molti eventi. Alcuni operatori sono tecnicamente in grado di decodificare il segnale delle reti digitali "premium" e di ritrasmetterlo attraverso internet, in modo da raggiungere un pubblico estraneo alla platea televisiva. I gestori di questi disinvolti servizi online, che profittano della connettività fornita loro dai principali intermediari di comunicazione elettronica, raggiungono pertanto un pubblico apparentemente non pagante, ma ben disposto a sorseggiare banner e messaggi pubblicitari il cui ricavo, difatti, viene ripartito sia fra coloro i quali amministrano il sito web sia tra gli ulteriori soggetti che gestiscono o ne condividono i ricavi pubblicitari.

Del tutto diverso dall'appropriazione abusiva del segnale delle emittenti criptate è il diritto di cronaca, che viene spesso invocato a giustificazione dell'uso di numerosi operatori della comunicazione televisiva online di sequenze, spesso montate con materiale originale o di repertorio, tratte dalle riprese di eventi sportivi diffuse dai titolari dei diritti. La materia del diritto di cronaca degli eventi sportivi è regolata nell'Ue dalla Direttiva 2010/13/CE (articolo 15) secondo cui, affinché sussista un libero diritto dei terzi non titolari a fare uso di brani di eventi sportivi, (short reports) gli estratti devono essere impiegati in notiziari generalisti e mai su canali tematici, o, ancora, per fini diversi da quello informativo.

La stessa materia del diritto di cronaca disciplinata dalle norme comunitarie è trattata in Italia dal Regolamento sui brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico, disciplinati dall'articolo 32-quater del Testo unico sui servizi media (decreto Romani, e Agcom Delibera 667/10 del 17 dicembre 2010,

successivamente modificata), che fissa le regole d'accesso libero alle immagini portate dal segnale televisivo.

Se non esiste quindi una base giuridica per l'impiego da parte di terzi dei diritti sugli eventi sportivi, la disciplina dei medesimi garantisce al solo titolare del diritto di trasmissione e la facoltà di autorizzarne lo sfruttamento attraverso altri media audiovisivi, ci si domanda quale sia la ragione dell'accelerazione nel nostro Paese dei siti che offrono la visione free di competizioni in esclusiva tv. Una possibile risposta a è che in Italia la tutela non può quiritenirsi nella legge sul diritto d'autore, se non limitatamente al riferimento dell'articolo 78-quater, troppo vago. Il vero motivo dello streaming illecito è economico: gli eventi sportivi, per la loro irripetibili-

E-COMMERCE

La Commissione Ue sta revisionando la direttiva e-commerce per responsabilizzare gli intermediari

tà, si presentano come formati di entertainment con reale motivazione d'acquisto. Per questo motivo, sostanzialmente, i fornitori di servizi di connettività rifiutano di collaborare per individuare i siti alias ove i pirati spostano repentinamente i flussi audiovisivi oggetto di provvedimento di disabilitazione dei Dns sia da parte dell'autorità amministrativa, sia penale e civile.

La soluzione al problema non parrebbe nella composizione di nuove norme estensive della tutela del diritto d'autore agli eventi dello sport (articolo 7 della proposta di legge AC 3834 del 17 maggio 2016, Bonaccorsi e altri, sulla modifica alla legge Melandri), piuttosto, nella rivisitazione della Direttiva e-commerce, su cui la Commissione Ue sta lavorando, per stabilire nuovi criteri di responsabilità degli intermediari dei servizi online che riflettano i principi stabiliti dall'articolo 8.3 della Direttiva copyright.

© RIPRODUZIONE RISERVATA